



Regione Siciliana



CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO



N. Prot.: 0005643
Data Prot.: 04-07-2017
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c_cl
Cod. AOO: c_cl_aoo



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO, FURTO e RAPINA, TRASPORTO DEL
DENARO E DEI VALORI
CIG ZE51F2FB58**

Premessa

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara per l'affidamento per n. 3 anni dei servizi assicurativi meglio di seguito specificati, definendone caratteristiche, requisiti di partecipazione, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, e sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della Società assicuratrice che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo complessivo posto a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, la Società assicuratrice implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 Oggetto, durata e importo presunto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di seguito elencati:

SEZIONE A - kasko: danni materiali diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti, dei direttori e collaboratori del CEFPAS;

SEZIONE B - Furto e rapina;

SEZIONE C - Trasporto del denaro e dei valori.

L'importo del contratto, stimato sulla base della spesa storica, è pari ad Euro 35.940,00 comprensiva di imposte, diritti e oneri accessori, per tre anni. Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

La durata del contratto è fissata in n. 3 anni, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del CEFPAS, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di committenza nazionali o regionali.

La presente procedura di gara fa seguito alla preventiva verifica circa la mancata disponibilità su Consip di Convenzioni attive afferenti i servizi assicurativi oggetto del contratto (Art.1 del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 e s.m.i.. convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135).

Art. 2 Decorrenza e durata dell'assicurazione

La durata del contratto è di 3 (tre) anni .

1

www.cefpas.it

Cittadella Sant'Elia - via G. Mulè, 1 - 93100 CALTANISSETTA

Tel. 0934 505140-145 - Fax 0934 505318

PEC: ufficiogare@pec.cefpas.it

P. I.V.A. 01427360852



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Le coperture assicurative che seguono hanno effetto dalle ore 24:00 del 31 agosto 2017 e cesseranno automaticamente il giorno 31 agosto 2020 senza obbligo di disdetta.

Art. 3 Pagamento del premio

A parziale deroga dell'articolo 1901 del codice civile, il CEFPAS è tenuto al pagamento della prima rata di premio e di quelle successive, entro 30 giorni dalla data di decorrenza o di scadenza di ciascuna annualità. Sarà, comunque, cura della Società assicuratrice comunicare preventivamente al CEFPAS la scadenza annuale della polizza relativa alla garanzia prestata.

Se il CEFPAS non pagherà il premio entro i summenzionati 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Il premio annuale sarà corrisposto alla società subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati circa l'esito positivo dei servizi prestati e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 4 Recesso anticipato

Il CEFPAS a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di committenza, si riserva di recedere dal contratto di assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società assicuratrice non sia disposta ad una revisione del premio in conformità all'articolo 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in legge 135/2012 e ss.mm. e ii..

Il CEFPAS si riserva, inoltre, di recedere dal contratto anticipatamente ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, quali motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

Art. 5 Variazione di rischio

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società assicuratrice. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

3. Il CEFPAS non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Art. 6 Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente /Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione (e quindi, anche in caso di contrasto tra la polizza ed il presente capitolato). In caso di interazione di clausole che prevedano esclusioni e limitazioni per determinati rischi, eventi e circostanze, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle specifiche clausole più favorevoli all'assicurato.

Art. 7 Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicurati che saranno espressamente indicati nel prospetto di riparto che sarà fornito dalla società assicuratrice mediante apposita dichiarazione resa dalla società delegataria e inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente (CEFPAS) e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, degli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, dovrà risultare dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 8 Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi seguenti, il Centro si riserva la facoltà di comunicare alla Società la volontà di intendere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cc., fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. per grave negligenza, frode, dolo, o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
3. cessione/affitto dell'azienda della Società o di ramo di essa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o altra procedura concorsuale e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
4. in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto - ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. - la violazione di uno o più dei seguenti impegni:



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti, ecc.. per indirizzare l'affidamento di subappalti);
- a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Art. 9 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato o la Società siano tenuti, devono essere fatte per iscritto.

SEZIONE A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE KASKO

Art. 10 Oggetto dell'assicurazione KASKO

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati al successivo art. 12 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli intestati al P.R.A. in esecuzione a quanto disposto:

- dall'art. 25 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 07.04.1999;
- dal Contratto Collettivo Integrativo Aziendale approvato con deliberazione 23/12/2015, rep. N. 1121;
- CCNL della Dirigenza dell'Area Medico – Veterinaria.

La Società assicuratrice presta, pertanto, la copertura assicurativa per i danni materiali diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà degli assicurati di seguito specificati:

- A) Dipendenti del CEFPAS autorizzati al loro utilizzo in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
- B) La garanzia assicurativa è, altresì, estesa al Direttore del centro, al Direttore Amministrativo ed al Direttore della Formazione nonché ad altre persone aventi rapporti di collaborazione con il CEFPAS, specificatamente autorizzate all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto dal Direttore del Centro o suo delegato.

Per mezzo di trasporto si intendono sia le autovetture, che le altre categorie di autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori di proprietà degli assicurati e/o dei loro familiari conviventi, utilizzati in occasioni di missioni o per adempimento di servizio fuori dall'ufficio per conto del CEFPAS, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, compreso il rischio in itinere.



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

La garanzia viene prestata in conseguenza di:

- a) **kasko:** collisione con altri veicoli o motoveicoli, persone od animali, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- b) **incendio:** combustione con sviluppo di fiamma anche se dovuto in conseguenza di atti vandalici e fatti a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
- c) **Furto (Totale o Parziale):** furto e/o rapina del mezzo, o di parti di esso. Devono, altresì, essere parificati ai danni da furto o rapina i danni arrecati al mezzo di trasporto nel tentativo di commettere i suddetti reati.

▪ **Furto Totale o Parziale**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina.

La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

▪ **Furto Totale**

Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle Autorità competenti; in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.

- d) **Atti vandalici:** Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
- e) **Calamità Naturali:** Tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate; fuoriuscita di corsi d'acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve (esclusa la caduta di neve e ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; terremoti o eruzioni vulcaniche.
- f) **Rottura Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli compresi i tetti apribili e/o panoramici, non conseguenti ad atti vandalici e dolosi, delimitanti l'abitacolo del veicolo.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti dai pezzi di ricambio e dalle parti accessorie forniti dalla casa costruttrice, se stabilmente installati sul veicolo.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente ovvero mancante dei requisiti previsti dalla legge;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile, con limiti di indennizzo, franchigie e scoperti previsti al successivo art. 12.

Art. 11 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si fa presente che al momento della sottoscrizione del contratto di polizza possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società assicuratrice risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il CEFPAS dal dare preventiva comunicazione alla Società assicuratrice di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art. 12 Delimitazioni

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 25.000,00 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto), per ogni sinistro.

L'importo del danno calcolato non potrà essere superiore al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote".

I sinistri verranno risarciti con applicazione dei seguenti limiti:

- Franchigia Euro 500,00;
- Scoperto 10%.
- Costo aggiuntivo a chilometro: Euro 0,27 (Tasse e imposte incluse).
- Il premio di polizza comprende una percorrenza complessiva di 30.000 chilometri in tre anni.

Art. 13 Regolazione del premio

Poiché il premio è in parte soggetto ad elementi di rischio variabili derivanti dall'eventuale eccedenza rispetto ai 30.000 chilometri percorribili nel corso della durata triennale della polizza, il CEFPAS fornirà, a semplice richiesta scritta della Società assicuratrice, il numero complessivo dei chilometri percorsi nell'arco del triennio.

L'eventuale differenza attiva nei confronti della Società assicuratrice sarà pagata nei sessanta giorni successivi decorrenti dalla relativa richiesta da parte della Società al costo aggiuntivo a chilometro di Euro 0,27 (Tasse e imposte incluse).

Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione vale, altresì, per gli Stati dell'Unione Europea.

Art. 15 Identificazione degli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che l'uso del veicolo al momento del sinistro era in nome e per conto del Contraente stesso;
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente;
- dati individuali del veicolo usato.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Art. 16 Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 17 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno é dato:

- in caso di **danno parziale** la Società assicuratrice rimborsa, tenuto conto del degrado d'uso del mezzo, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote".
- in caso di **danno totale**, la Società assicuratrice rimborsa la somma pari al valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalle valutazioni della rivista "Quattroruote", dedotto il valore di recupero. Nel caso il sinistro si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno verrà determinato sulla base del valore a nuovo quale risultante dalla rivista "Quattroruote", senza tener conto del deprezzamento del mezzo.

Viene definito "danno totale", il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori od optional.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Art. 18 Oggetto dell'assicurazione FURTO E RAPINA

L'appalto ha per oggetto l'assicurazione contro il furto e la rapina concernente tutti i beni detenuti dal CEFPAS - sede di Caltanissetta e di Palermo - a titolo di proprietà o ad altro titolo giuridicamente valido. Sono, quindi, assicurati i beni mobili che il CEFPAS utilizza a titolo di proprietà, locazione, leasing, comodato, ecc.. (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotocopiatrici, mobili, arredamento, attrezzature audio-video ed informatiche, dispositivi di simulazione medica avanzata, impianti, macchine d'ufficio e relativi accessori ecc., nonché quant'altro occorrente ai fini istituzionali) per le proprie attività istituzionali, compresa la formazione in house ossia effettuata presso la sede degli Enti committenti.

Oggetto dell'assicurazione sono i danni materiali derivanti da furto e/o rapina delle cose assicurate, che sono i beni mobili presenti sia presso la sede del CEFPAS di Caltanissetta (Via G.



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Mulè n. 1) che presso la sede DASOE di Palermo, Via Mario Vaccaro n. 5, inerenti l'attività svolta dal Contraente/Assicurato, compresa la formazione *in house*.

La Società di assicurazione indennizza il CEFPAS i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi dannosi di seguito precisati

1) FURTO

A condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- mediante scasso dei mezzi di chiusura, rottura o sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamento;
- mediante scasso di superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste anche a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- con uso di chiavi false, di grimaldelli o attrezzi simili;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- in modo clandestino ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali stessi.

Sono inoltre compresi i furti commessi attraverso le luci di serramenti - ove ammesse - e di inferiate, con rottura del vetro retrostante.

2) RAPINA

avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quand'anche le persone, a seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che le detiene a consegnare le cose assicurate.

Relativamente ai valori assicurati, la garanzia è prestata quand'anche i medesimi si trovino fuori dai mezzi di custodia.

3) ATTI VANDALICI

causati alle cose assicurate dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite - anche nel caso di contestuali danni da furto o rapina - della somma assicurata per furto o rapina.

4) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione di accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di euro 20.000,00 per sinistro, esclusa l'applicazione delle franchigie previsti in polizza in caso di sinistro.

Sono parificati ai danni da furto o da rapina i guasti (esclusi i danni da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere - o nel tentativo di commettere - il furto o la rapina nonché i compensi dovuti per legge a terzi in caso di ritrovamento della refurtiva.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare,



Regione Siciliana



CEFPAS



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) determinati od agevolati con dolo:

- dal Contraente;
- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti del Contraente o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- da persone cui siano state affidate, per qualsiasi motivo, le cose assicurate.

Art. 19 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'amministrazione Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società di assicurazioni entro 30 giorni da quando gli uffici ne hanno avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società di assicurazioni, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nonché la realtà e l'entità del danno; inoltre deve tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, i documenti necessari che si possano ragionevolmente ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.

Art. 20 Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata nella forma "a Primo Rischio assoluto" con un massimale di Euro 300.000,00.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Art. 21 Franchigia

La copertura assicurativa, è prestata con una franchigia non superiore a € 150,00 per ogni sinistro.

Art. 22 Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 23 Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che tiene conto della presenza dei mezzi di chiusura insufficienti e, pertanto, l'assicurazione vale anche nel caso di furto perpetrato mediante rottura o scasso dei normali mezzi di chiusura ancorché non conformi a qualsiasi prescrizione prevista dalle condizioni generali di assicurazione.

Art. 24 Precisazioni

Con riferimento al medesimo rischio precedentemente assicurato dal CEFPAS, si precisa che in merito all'andamento della polizza concernente il furto e la rapina negli ultimi quattro anni non si sono verificati danni derivanti da furto e/o rapina.

Art. 25 Attività del contraente/assicurato

Si precisa che presso il CEFPAS si svolgono le seguenti attività:

- formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari e della scuola, relativamente all'ambito socio sanitario mediante l'ausilio di apparecchiature e attrezzature audio-video e informatiche nonché di strumenti e dispositivi di simulazione medica;
- scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
- ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, dell'educazione alla salute e della prevenzione;
- attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva;
- collaborazione con le Università Siciliane per esigenze didattiche e scientifiche;
- svolgimento di seminari, convegni ed incontri;
- realizzazione di studi e pubblicazioni;
- realizzazione di una rete di documentazione per l'aggiornamento professionale;
- formazione in house con trasporto presso la sede del committente di attrezzature audio-video e informatiche, strumenti e dispositivi di simulazione medica di proprietà del Centro a fini didattici.

Si precisa, inoltre, che il CEFPAS:

- non eroga prestazioni sanitarie;
- è dotato di 353 posti letto per studenti, insegnanti e ospiti;
- è dotato di un servizio di mensa, di ristoro con la presenza di attrezzature e impianti necessari alla preparazione ed alla manipolazione di cibi e alimenti nonché alla somministrazione di bibite e bevande;



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

- esercita la propria attività istituzionale sia tramite personale dipendente dell'Ente che tramite personale dipendente di altri Enti nonché tramite liberi professionisti;
- ha alle proprie dipendenze circa 80 unità di personale con contratto di lavoro dipendente;
- è un complesso immobiliare costituito da n. 14 edifici, adibiti ad uffici e residence, da un albergo e da una palestra. Il tutto distribuito all'interno di un'area totalmente recintata;
- gli edifici sono dotati di mezzi di chiusura insufficienti;
- presso il pad. 12 è presente il CEMEDIS, centro di simulazione medica avanzata, protetto da un sistema di videosorveglianza 24 ore su 24.
- Il CEFPAS gode di un servizio di vigilanza prestato da guardie private che operano 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.

Art. 26 Fallimento

Il contratto si intenderà risolto *ex nunc*, nel caso di fallimento dell'Impresa o, comunque, di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio. In tali casi, per l'affidamento dell'appalto il CEFPAS si riserva la facoltà di indire altra gara o di interpellare il secondo concorrente in graduatoria (o in mancanza il terzo o altra Società, ed in tali ipotesi, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato).

Art. 27 Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società assicuratrice entro 30 giorni da quando l'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

L'Ente Contraente deve, inoltre, fornire alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove richieste.

**SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TRASPORTO DEL
DENARO E DEI VALORI**

Art. 28 Oggetto dell'assicurazione trasporto del denaro e dei valori

La società assicuratrice indennizza il CEFPAS dei danni materiali e diretti all'assicurato, derivanti dalla sottrazione di denaro e valori commessi sulle persone adibite al trasporto del denaro e dei valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato città del Vaticano, detengono il denaro ed i valori stessi, a seguito di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori.
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano il denaro ed i valori medesimi.
- furto strappando di mano o di dosso alla persona il denaro ed i valori medesimi.
- rapina.



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

La garanzia è operante a condizione che le persone adibite al trasporto del denaro e dei valori non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, non siano di età inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e siano dipendenti dell'assicurato.

La società assicuratrice indennizza il CEFPAS anche il furto di denaro e/o valori custoditi in cassaforte regolarmente chiusa a chiave.

Art. 29 Delimitazioni

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima della somma assicurata di Euro 3.000 (che si deve intendere quale massimale assicurato a Primo Rischio Assoluto) per ogni sinistro.

Il sinistro verrà risarcito con applicazione dei seguenti limiti:

- Franchigia Euro 100,00;
- Scoperto 0 (zero).

PARTE II - PROCEDURA DI GARA

Art. 30 Condizioni per la partecipazione

La presente gara si svolgerà mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato e integrato dal D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 ed è rivolta esclusivamente alle Società con sede legale a Caltanissetta iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS.

Art. 31 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso a pena di esclusione dei seguenti requisiti:

1. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
2. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto e sede legale a Caltanissetta;
3. iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) dell'IVASS.

Il mancato possesso al momento di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara medesima.

L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e perseguito a norma di legge se si è reso colpevole di false dichiarazioni.

Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *Documento di Gara Unico Europeo*, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante, assegnerà alla impresa concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Art. 32 Sopralluogo facoltativo

La Società assicuratrice ai fini della partecipazione alla gara potrà effettuare un sopralluogo facoltativo presso la sede del CEFPAS di Caltanissetta, previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Tecnico del CEFPAS ai seguenti numeri: 0934 505369-167.

Si precisa, comunque, a titolo informativo che il CEFPAS è un complesso immobiliare costituito dai seguenti edifici, più una guardiola, attualmente adibiti ai seguenti usi:

- Il padiglione n. 1: piano primo concesso in locazione alla Questura di Caltanissetta; piano terra adibito ad aule, spogliatoi e magazzino (attrezzature/arredi);
- Il padiglioni n. 2: concesso in locazione, ad uso ufficio, all'UREGA;
- Il padiglione n. 3: parzialmente concesso in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta e in parte in uso per attività didattiche;
- I padiglioni nn. 4, 5 e 6: ad uso residenziale (campus universitario, docenti, corsisti e personale CEFPAS);
- Il padiglione n. 7: ad uso ufficio;
- Il padiglione n. 8 e 9: aule per la realizzazione di corsi;
- Il padiglione n. 10: locali concessi in parte in locazione ad uso ufficio alla Protezione Civile;
- Il padiglione n. 11: locali concessi in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta;
- Il padiglione n. 12: locali ad uso ufficio ed aule didattiche per lo svolgimento di corsi; è inoltre presente il CEMEDIS (Centro di simulazione medica avanzata);
- Il padiglione n. 13: aule per corsi;
- Il padiglione n. 14: ad uso ufficio;
- L'Hotel, ad uso residenziale, nonché aule per lo svolgimento di convegni;



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

- La palestra, utilizzata da dipendenti ed ospiti del Centro per attività sportiva, compresi allenamenti, tornei e manifestazioni;
- La guardiola utilizzata dagli addetti al servizio di vigilanza;

Art. 33 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Secondo le previsioni di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il CEFPAS verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell'aggiudicatario e si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione delle autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo delle autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il CEFPAS, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.

Art. 34 Modalità di partecipazione alla gara

A pena di esclusione, per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire l'offerta e la relativa documentazione richiesta **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno** 24 luglio 2017, presso il CEFPAS - Via Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta - pad. 14, ufficio protocollo, con qualunque mezzo.

I plichi saranno aperti in seduta pubblica, senza ulteriore avviso, il giorno 22 agosto 2017 **alle ore 10,00.**

Gli orari di ricezione dell'ufficio protocollo del CEFPAS sono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con esclusione dei giorni festivi.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo del CEFPAS, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Il recapito tempestivo della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del CEFPAS ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Tale plico non sarà aperto e sarà considerato come non consegnato. Potrà essere riconsegnato al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere accuratamente chiuso e sigillato con nastro adesivo, ceralacca o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza, e recante all'esterno la dicitura identificativa della gara (quale "GARA ASSICURAZIONI" o equivalente) e le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni).

Sempre a pena di esclusione, il suindicato plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste, ciascuna delle quali accuratamente chiusa, sigillata con nastro adesivo, ceralacca o, comunque, con modalità tali da garantirne la segretezza, e recanti all'esterno l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, la denominazione e l'indirizzo dell'impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documenti amministrativi"



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

- "B – Offerta economica".

Nella busta "A–Documenti amministrativi" devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto utilizzando il modello Allegato 1, compilato secondo le indicazioni contenute nel successivo articolo di questo Capitolato;
2. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi a ciascun firmatario dell'atto sopra indicato;
3. In caso di coassicurazione la società delegataria dovrà inserire apposita dichiarazione contenente il piano di riparto dell'assicurazione con indicazione delle Compagnie e delle relative quote.

Nella busta "B – Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione, il modello denominato "Offerta economica", predisposto da questo Ente e contenente tutte le informazioni richieste, debitamente sottoscritto, compilato in ogni sua parte e completo di tutte le informazioni richieste, a pena di esclusione.

Art. 35 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

All'interno della busta "A–Documenti amministrativi" deve essere inserito il documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 1), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni sostitutive da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il concorrente dovrà:

1. compilare la Parte II del documento:
 - A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.
 - B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO.
2. compilare la Parte III: Motivi di esclusione - del documento, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D);
3. compilare la Parte IV del documento, contenente il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione richiesti (Sezione A);
4. compilare la Parte VI del documento, contenente le dichiarazioni finali da rendere da parte del concorrente.

Il documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato 1 - deve essere datato e firmato e accompagnato da valido documento di riconoscimento del dichiarante.

Art. 36 Criterio di aggiudicazione dell'appalto

La presente procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ossia in favore della Società assicuratrice che avrà offerto



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

il **ribasso unico percentuale più elevato** sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 35.940,00 comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, **per tre anni**.

Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

Non sarà accettata un'offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o parziale o espressa in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

In caso di difformità tra il prezzo indicato in lettere e il prezzo indicato in cifre, si terrà conto del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione (*R.D. 23 maggio 1924, n. 827*).

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS:

- valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto gli stessi prezzi;
- fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;
- non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Art. 37 Offerte anormalmente basse

Trova applicazione l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante forniscono spiegazioni sull'offerta economica presentata, se questa appare anormalmente bassa. Ai sensi del suindicato art. 97 comma 3bis, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 97 comma 8, la stazione appaltante procederà all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si procederà secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 38 Modalità di svolgimento delle operazioni di gara

Le varie fasi procedurali della gara seguite da una commissione di gara, selezionata nell'ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, compiendo in seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti operazioni:



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

- accertamento della integrità e regolarità nella chiusura e sigillatura dei plichi;
- riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa;
- sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, tra i cinque previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- apertura della busta contenente l'offerta economica;
- redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria delle offerte pervenute.

La graduatoria risultante dal verbale redatto in seduta pubblica all'atto dell'apertura delle buste, ha carattere provvisorio, essendo, infatti, soggetta all'approvazione con apposito atto deliberativo da parte del Direttore del Centro.

Art. 39 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo spettante alla Società Assicuratrice per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, unitamente all'I.V.A., verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla Società Assicuratrice al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Agenzia si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari anche nel rispetto di quanto stabilito dall'ANAC con Delibera n. 556 del 31/5/2017. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

Art. 40 Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di gara, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Art. 41 Clausola foro

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria di Caltanissetta.



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Art. 42 Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

(Dott. Calogero Muscarera)



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

MODELLO "OFFERTA ECONOMICA"

Ai fini della formulazione dell'offerta è necessario compilare, a pena di mancata valutazione, la sottostante tabella:

Ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 35.940,00 comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, per tre anni.

Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

Non saranno prese in considerazione le cifre decimali indicate oltre la seconda.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'agenzia _____ con sede legale in _____, via _____, n° _____, CAP _____, P. I.V.A. _____, tel. _____, fax _____ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

OFFRE

un ribasso unico percentuale sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 35.940,00 comprensivo di imposte, diritti e oneri accessori, per tre anni del (in cifre) _____%
diconsi (in lettere) _____per cento.

Data _____

(timbro e firma)
